

R.G. n. 1388/2016



Tribunale Ordinario di Arezzo

giudice lavoro

Il giudice Leonardo Pucci, sciogliendo la riserva del 02/03/2017, emana il seguente

DECRETO

rilevato che

1- la A.A.R.O.I. - EMAC ASSOCIAZIONE ANESTESISTI RIANIMATORI OSPEDALIERI ITALIANI- SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA, e la sua RAPPRESENTANZA AZIENDALE DELL'USL TOSCANA SUD EST, hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla Azienda USL Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in occasione dello sciopero indetto per la giornata del 16 dicembre 2016, con condanna ad astenersi per il futura dal comportamento tenuto in occasione delle giornate di sciopero e alla pubblicazione del decreto nella bacheca aziendale, su alcuni giornali locali e nazionali, nonché comunicazione ai dipendenti;

2- le suddette organizzazioni, in particolare, rilevano di aver indetto uno sciopero nazionale per il giorno 16 dicembre 2016 e, dopo aver effettuato tutte le comunicazioni previste dalla Legge, di aver diffidato l'azienda resistente a porre in essere quanto necessario a consentire l'esercizio del diritto di sciopero ai dipendenti.

Evidenziano che, però, l'Azienda sanitaria resistente non avrebbe ottemperato all'obbligo di indicare i contingenti minimi del personale che non avrebbe potuto aderire allo sciopero (ai sensi della disciplina sui servizi pubblici



essenziali ai sensi dell'art. 3 dell'accordo sui servizi pubblici essenziali del 26 settembre 2001), se non con riferimento al Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo, peraltro con comunicazione inviata solo ai lavoratori il giorno prima dello sciopero e non alle organizzazioni sindacali;

3- costituendosi, l'Azienda USL Toscana Sud-Est ha contestato la ricostruzione avversa, rilevando come mancherebbe l'interesse ad agire, considerando che la condotta, in ogni modo, non avrebbe pregiudicato la riuscita dello sciopero; che la condotta non avrebbe la caratteristica dell'attualità, essendosi esaurita con la violazione lamentata e non può dirsi suscettibile di ripetizione, per la particolarità delle vicende; che, comunque, mancherebbe l'elemento soggettivo, tenendo conto del fatto che lo sciopero nazionale è stato revocato da tutte le organizzazioni che lo avevano proclamato, tranne la ricorrente, con ciò ingenerando difficoltà e incertezze; che lo sciopero sarebbe irregolare, in quanto proclamato per motivi politico-economici e poi, dopo la revoca di tutte le altre sigle, l'odierna ricorrente l'avrebbe in sostanza trasformata in uno sciopero economico-contrattuale, dunque mutando oggetto in maniera non regolare, poiché avrebbe dovuto provvedere ad una nuova proclamazione; che, infine, sarebbe inammissibile una domanda di condanna in futuro, essendosi compiuta ed esaurita la condotta lamentata;

4- la resistente ha, quindi, contestato la sussistenza di un comportamento antisindacale, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese.

ritenuto che

- Preliminarmente non sono in contestazione la legittimazione ad agire delle rappresentanze sindacali ricorrenti, né i fatti materiali contestati.

Risulta, infatti, anche documentato che l'Azienda soltanto con riferimento all'Ospedale San Donato di Arezzo abbia inviato il contingentamento e che



detto invio sia avvenuto soltanto ai destinatari dello stesso e non alle organizzazioni sindacali ricorrente (cfr., doc. 7 e 8, fasc. ricorrenti).

Nel merito, l' art. 3, comma 3, dell'accordo del 26 settembre 2001 dispone che *«In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell'azienda - ovvero l'organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui alla lettera A1) dell'articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni».*

Detta norma, pertanto, configura espressamente un diritto a sapere chi sono i lavoratori che dovranno garantire le prestazioni indispensabili e che, di conseguenza, sono esonerati dallo sciopero. Titolari di questo diritto sono, da un lato, i lavoratori interessati, dall'altro le organizzazioni sindacali, le quali, quindi, vantano una posizione autonoma rispetto ai primi (cfr., Cassazione civile sez. lav. 23 giugno 2011 n. 13780: *«In materia di servizi pubblici essenziali, costituisce comportamento antisindacale la mancata comunicazione da parte del datore di lavoro (nella specie, l'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo) alle organizzazioni sindacali dei nominativi dei lavoratori che, in caso di sciopero, debbono garantire le prestazioni indispensabili, dovendosi ritenere i sindacati titolari di un diritto autonomo e distinto rispetto a quello attribuito ai singoli lavoratori a ricevere*



detta comunicazione, la quale risponde ad un interesse sindacale (riconosciuto e tutelato dall'art. 3 dell'accordo sui servizi pubblici essenziali del 20 settembre 2001 per il comparto del sistema sanitario nazionale) a sapere come saranno assicurate le prestazioni indispensabili e a conoscere i nominativi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero, e che non può essere surrogata da un'eventuale informazione fornita direttamente dai lavoratori»).

Un diritto autonomo che contiene un interesse anch'esso autonomo e svincolato da quello dei lavoratori.

Per questi, infatti, la funzione della disposizione è quella di essere messi in grado, tempestivamente, di attivarsi per farsi sostituire ove intenzionati comunque ad astenersi, per le organizzazioni sindacali, invece «*sussiste un interesse del sindacato che organizza uno sciopero a sapere come verrà risolto il problema della garanzia delle prestazioni indispensabili e a conoscere i nomi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero*» (così, Cass. civile sez. lav. 23 giugno 2011 n. 13780 cit.);

- Alla luce delle considerazioni svolte, perde di rilevanza il fatto che la condotta sindacale non abbia pregiudicato in concreto l'adesione allo sciopero, in quanto la violazione riguarda una norma funzionalmente diretta, dal punto di vista del sindacato, al controllo di aspetti organizzativi essenziali, con riferimento a particolari tipi di servizi.

Per quanto concerne l'attualità della condotta, è certo che la stessa si sia esaurita, consistendo in una omissione di comunicazione entro un termine preciso.

L'attenzione, dunque, si deve necessariamente spostare sulla verifica della sussistenza o meno di effetti pregiudizievoli a carico dell'attività sindacale, quali conseguenze del lamentato inadempimento.

Sotto questo aspetto, possono essere individuati due tipi di effetti idonei, nel momento in cui perdurano, a legittimare l'azione sindacale.



Il primo consistente in quelle conseguenze dirette e immediate della condotta ormai esaurita, conseguenze che è necessario rimuovere sostanzialmente, al fine di ripristinare le prerogative sindacali.

Chiaramente, nel caso di specie non ricorre alcuna conseguenza in tal senso, considerando che la condotta è necessariamente unica e lo sciopero si è consumato.

Il secondo effetto dipende invece dall'esame complessivo della vicenda, unito a quello relativo al contesto delle relazioni sindacali e ad eventuali precedenti, attenendo alla verifica circa il riflesso che la condotta, in tali termini, può avere in relazione nel futuro dell'attività del sindacato (cfr., Cassazione civile sez. lav. 26 febbraio 2016 n. 3837: *«In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale»*);

- Proprio con riferimento a questa seconda ipotesi, la condotta contestata all'Azienda resistente è idonea a giustificare il ricorso all'autorità giudiziaria.

Infatti, parte ricorrente ha documentato che già in precedenti ipotesi di sciopero la diversa Azienda Toscana Centro ha violato il disposto dell'art. 3 comma 3, dell'accordo del 26 settembre 2001, violazioni peraltro accertate e sanzionate dall'autorità giudiziaria (cfr., doc. 9, fasc. ricorrente).

È chiaro allora che, la circostanza di precedenti specifici che hanno interessato le Aziende Sanitarie Toscane e di una reiterazione della condotta (nonostante pronunce giudiziali di condanna), rende decisamente verosimile che la condotta possa ripetersi in future occasioni di sciopero, con evidente



compressione delle prerogative sindacali sotto l'aspetto della tutela dell'immagine dell'organizzazione ricorrente, della sua affidabilità ed efficacia nel tutelare gli interessi collettivi, nell'ambito regionale.

Da quanto detto ne consegue una sicura attualità del pregiudizio conseguente alla condotta omissiva dell'Azienda resistente (cfr., Tribunale Siracusa sez. lav. 20 settembre 2011: «*Requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta sindacale, di cui all'art. 28 della l. n. 300 del 1970, è l'attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti. Tale requisito deve intendersi nel senso che, da un lato il mero ritardo della proposizione non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza degli effetti lesivi, e dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione*»);

- Parte resistente, poi, eccepisce, come anticipato, che nel caso di specie sarebbe carente l'elemento soggettivo, in quanto lo svolgimento dei fatti (documentato e pacifico) sarebbe stato del tutto particolare, creando una situazione di incertezza che, in qualche modo, esonererebbe da responsabilità la parte datoriale.

In particolare viene allegato che lo sciopero è stato proclamato da molte OO.SS. della dirigenza sanitaria in data 2 dicembre 2016, proclamazione comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Aziende Sanitarie il successivo 5 dicembre.

Il giorno dopo il Dirigente dell'Ufficio per le relazioni sindacali dell'Azienda USL Toscana Sud Est comunicava ai responsabili delle strutture territoriali di competenza la proclamazione dello sciopero, invitando a porre in essere le misure necessarie per l'erogazione dei servizi essenziali.

Il 7 dicembre, poi, tutte le sigle sindacali proclamanti (ad eccezione della



ricorrente), comunicavano la revoca dello sciopero, sciopero, invece, confermato dalla organizzazione ricorrente in pari data.

Queste risultano essere le allegazioni proposte (tutte provate e, in sostanza, non contestate) dalla resistente, dalle quali potrebbe anche ammettersi una situazione di incertezza, ma non è chiaro sulla base di quale aspetto una eventuale incertezza, nello specifico, abbia comportato una confusione tale da giustificare (soggettivamente) l'inadempimento posto in essere da tutte le strutture sanitarie del territorio (anche l'Ospedale San Donato, infatti, pur inviando ai dipendenti il contingentamento, oltre a violare il termine di cinque giorni previsto dalla normativa, non ha provveduto a comunicare nulla al sindacato ricorrente).

A prescindere da ciò, in ogni modo, la lesione delle prerogative sindacali, con riferimento ad aspetti involgenti direttamente la loro attività, non è necessario che sia connotata dalla sussistenza di una volontà diretta della parte datoriale (come invece accade per quegli aspetti che toccano i diritti dei singoli aderenti), in quanto il pregiudizio dipende direttamente dall'inadempimento e, in ciò, si sostanzia e conferma (cfr., Cassazione civile sez. lav. 17 aprile 2004 n. 7347: «*La condotta antisindacale del datore di lavoro può consistere sia nella violazione di diritti propri dei lavoratori, sia nella violazione di interessi comuni del sindacato. Nel primo caso, per far luogo alla tutela inibitoria ex art. 28 statuto dei lavoratori occorre dimostrare non solo l'elemento oggettivo della condotta, ma anche l'elemento soggettivo rappresentato dall'intento del datore di limitare, conculcando i diritti dei singoli lavoratori, anche le prerogative sindacali; nel secondo caso, invece, è sufficiente la mera dimostrazione dell'elemento oggettivo della condotta*»).

Peraltro, nel caso di specie, come evidenziato dalla difesa delle ricorrenti, l'ambito del pubblico impiego rende di carattere imperativo le norme della contrattazione collettiva, in forza del richiamo del D.Lgs. 165/2001, circostanza che rende ancora più irrilevante l'aspetto della intenzionalità della condotta (cfr., Cassazione civile sez. lav. 21 luglio 2008 n. 20078: «*Deve escludersi la*



necessità di un accertamento in concreto dell'intento antisindacale, ai fini della repressione della condotta antisindacale a norma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, con riferimento a quelle condotte del datore di lavoro che contrastino con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta ed immediata, l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, come nel caso di comportamenti lesivi dei diritti sindacali di cui ai titoli secondo e terzo dello statuto dei lavoratori»);

- infine, parte resistente lamenta l'irregolarità dello sciopero, in quanto nel corso del periodo tra la proclamazione e lo svolgimento avrebbe subito modifiche oggettive e soggettive tali da necessitare di una ulteriore proclamazione.

La doglienza non può trovare accoglimento.

Infatti, lo sciopero del 16 dicembre 2016 altro non è che quello proclamato in data 2 dicembre 2016 e , rispetto al quale, risultano adempiuti tutti gli obblighi normativamente.

La circostanza che le altre sigle sindacali abbiano revocato lo sciopero proclamato non ha alcuna efficacia modificativa sostanziale dello stesso, né fa perdere effetto alle attività e adempimenti fino a quel momento posti in essere.

Ma nessuna rilevanza ha nemmeno il fatto che in data 15 dicembre 2016 l'organizzazione sindacale ricorrente abbia pubblicato un comunicato stampa (cfr., doc. 8, fasc. resistente), con il quale colora l'astensione del giorno dopo con ulteriori rivendicazioni di natura diversa rispetto a quelle (politiche) alla base della proclamazione.

Sul punto, da un lato il comunicato è intervenuto in un momento in cui l'inadempimento dell'Azienda si era già consumato nella sua interezza, dall'altro, aggiungere rivendicazioni, o implementare quelle già evidenziate non può avere l'effetto di costituire una nuova forma di protesta, in quanto non vi è, ad esempio, una espressa rinuncia alle motivazioni poste alla base dello sciopero, con la conseguenza che, anche volendo dichiarare non regolare il



comportamento del sindacato (veicolare pretese e rivendicazioni diverse in una protesta proclamata per altre ragioni), da ciò non ne potrebbe mai derivare una irregolarità dello sciopero che, comunque continua a fondarsi sulle motivazioni originarie.

- Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere dichiarata antisindacale la condotta tenuta dall'Azienda USL Toscana Sud-Est in occasione dello sciopero proclamato e confermato dalle organizzazioni ricorrente per il giorno 16 dicembre 2016 e consistente nella mancata comunicazione tempestiva a A.A.R.O.I. - Emac Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani- Sezione Regionale della Toscana e alla sua Rappresentanza Aziendale dell'USL Toscana Sud Est del contingentamento per lo svolgimento dei servizi minimi essenziali, con condanna della resistente ad astenersi nel futuro dal comportamento inadempiente sopra indicato e a pubblicare il presente decreto presso un luogo accessibile in ciascuna struttura interessata, oltre a comunicarlo ai singoli dipendenti.

Al contrario, alla luce natura della violazione, così come individuata in motivazione, nonché valutando la portata lesiva delle prerogative del sindacato ricorrente, non risultano i presupposti per condannare la resistente alla pubblicazione del presente decreto sui quotidiani locali e nazionali, potendo il pregiudizio essere efficacemente eluso con la comunicazione diretta ai dipendenti dell'ambito territoriale;

- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

A) dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dall'Azienda USL Toscana Sud-Est in occasione dello sciopero proclamato e confermato dalle organizzazioni ricorrenti per il giorno 16 dicembre 2016 e consistente nella



mancata comunicazione tempestiva a A.A.R.O.I. - Emac Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani- Sezione Regionale della Toscana e alla sua Rappresentanza Aziendale dell'USL Toscana Sud Est del contingentamento per lo svolgimento dei servizi minimi essenziali;

B) condanna l'Azienda USL Toscana Sud-Est resistente ad astenersi nel futuro dal comportamento inadempiente sopra indicato e a pubblicare il presente decreto presso un luogo accessibile in ciascuna struttura interessata, oltre a comunicarlo ai singoli dipendenti;

C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 3.100,00 oltre IVA e CAP, con distrazione in favore procuratore dichiaratori antistatario.

Arezzo, 02/03/2017

Il Giudice

dr. Leonardo Pucci

